

PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI:

GRAVEDONA 04-07-1999.

CASO B:

“LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DEI SERVIZI A FAVORE DEI DISABILI RICOVERATI IN ISTITUTI CONVENZIONATI CON LA REGIONE LOMBARDIA”

PREMESSA:

La nascita o la normale crescita di un figlio in seno ad una Famiglia viene normalmente considerata come la maggior soddisfazione a cui ogni coppia possa aspirare.

La nascita o la presenza di un figlio disabile è la peggior disgrazia che possa colpire una famiglia, perché dal momento della percezione della sua diversità scattano una serie di problemi di carattere affettivo, psicologico, relazionale ed anche economici difficilmente comprensibili per chi non ha vissuto in prima persona tale angosciante situazione.

La complessità del problema si aggrava ulteriormente quando la famiglia non è in grado di mantenere al proprio interno il disabile e lo stesso viene affidato ad Istituti appositi, che sono convenzionati con la Regione Lombardia, i quali si ritengono liberi di richiedere alle famiglie rette alle volte impossibili da sostenere.

L'ESEMPIO:

Un genitore di anni 64 è padre di una disabile di 36 anni affetta da cerebropatia congenita, oligofrenia, epilessia, emiplegia spastica a destra e di incontinenza sfinterica, ricoverata da 30 anni in un Istituto, in quanto la gravità del deficit non consentiva più la sua permanenza in famiglia.

La madre ha 58 anni, casalinga, senza reddito, mentre il padre è pensionato al minimo della categoria commercianti ed ha un reddito netto di L. 20 milioni annui.

Fino allo scorso anno il padre pagava per il ricovero della figlia la somma di L. 47.000= al giorno (L. 1.400.000= circa al mese).

Dal gennaio 1999 la retta gli è stata aumentata a L. 70.000=giornaliere (L. 2.100.000= circa al mese), somma che non è in grado di sostenere.

Ha chiesto aiuto in primo luogo al Comune di residenza, senza risultato tranne belle parole. Si è poi rivolto alla Direzione Sociale dell'A.S.L. Provinciale ed all'Assessorato Regionale dei Servizi Sociali, ma la sua lettera è rimasta senza risposta !

Per evitare la dimissione coatta della figlia per questi sei mesi ha pagato interamente quanto richiesto ma ormai è arrivato all'esaurimento delle sue risorse economiche.

Nei prossimi mesi cosa potrà fare ?

CONCLUSIONE:

Il caso sopra riportato non è l' unico nella nostra zona composta da tanti piccoli Comuni che certamente non hanno le possibilità economiche per sostenere i numerosi bisogni delle famiglie con disabili intellettivi e relazionali.

Ma se l' Ente Locale non è in grado di intervenire a chi aspetta ?

Sono a disposizione i seguenti documenti :

Richiesta di aumento, 1° riscontro, 2° richiesta. Lettera all'A.S.L. Provinciale, lettera all'Assessorato ai Servizi Sociali della Lombardia, copia dichiarazione redditi mod. UNICO 98.

**TRIBUNALE DEI DIRITTI
DEI DISABILI**

Oggi 4.7.1999 in Gravedona (CO),

il Tribunale in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Piero Calabrò.....Presidente

dott. Claudio Castelli.....Componente

dott. Nicola Proto.....Componente

dott. Mario Gianoglio.....Componente

dott. Paolo Storari.....Componente

sentiti i relatori, il Consulente Etico don Antonio Mazzi ed il consiglio dei difensori, in relazione **al caso B** sottoposto al suo esame, ha emesso il seguente

PARERE:

Il diritto alla salute è diritto fondamentale dell' individuo.

La possibilità di ottenere un contributo economico perchè tale diritto possa essere rispettato non può essere ridotto ad un mero interesse legittimo.

Ai diritti poi corrispondono altrettanti doveri e può ben dirsi un dovere collettivo la solidarietà sociale e l'assistenza nei confronti di chi dovendo non è in grado di affrontare tutte le spese.

All'affermazione del diritto , segue la piena legittimità di un ricorso al giudice ordinario sia come intervento urgente sia come emerso per la piena affermazione di tale diritto.

La solidarietà sociale peraltro non può riguardare solo il futuro: le spese sostenute hanno sottratto energie economiche e tutto l'iter della richiesta è stato dispendioso e frustrante ed anche il patimento subito deve avere un dignitoso rimborso.

4 Luglio 1999